

ALLEGATO "B" all'atto n. 4592 della raccolta

STATUTO DELLA

"Associazione Costruttori ANCE della Provincia di Cremona"

TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

Art. 1 - Costituzione e Denominazione

E' costituita una Associazione fra gli imprenditori edili, affini e complementari con la denominazione **"Associazione Costruttori ANCE della Provincia di Cremona"**.

Tale organizzazione economica sindacale è rappresentativa delle categorie delle imprese di costruzioni edili ed affini, delle aziende produttrici e distributrici di calcestruzzo preconfezionato e di conglomerato bituminoso, e di tutti gli imprenditori che sotto qualsiasi forma e ragione sociale, anche cooperativistica e consortile, esercitano attività nel campo dell'industria edile o di quella affine o di quella collegata in chiave complementare, aventi sede legale, filiale o succursale nella Provincia di Cremona.

Art. 2 - Durata e Sede

La durata dell'"Associazione Costruttori" è a tempo indeterminato.

L'Associazione, da ora in poi denominata "Associazione Costruttori", o più semplicemente "ANCE Cremona" ha sede in Cremona.


Essa può costituire uffici periferici in altre località della Provincia di Cremona.

Art. 3 - Scopi

La "Associazione Costruttori", che ha carattere apartitico ed è estranea a qualsiasi confessione religiosa, non ha alcun fine di lucro.

Essa, nell'ambito del territorio della Provincia di Cremona, si prefigge i seguenti scopi:

- a) tutelare i diritti e gli interessi morali, economici e tecnici delle imprese associate in armonia con gli interessi generali, favorendo lo sviluppo ed il progresso dell'industria edilizia e dei comparti affini e complementari, promuovendone la solidarietà e la collaborazione.
- b) sostenere con opportuni servizi, anche attraverso l'integrazione con società di servizi appositamente costituite, i bisogni di orientamento, di consulenza e di assistenza necessitanti ai Costruttori associati, sulle questioni sindacali, tecniche, giuridiche, economiche, tributarie, informatiche e comunicative, formative e di aggiornamento professionale;
- c) procedere alla stipulazione di contratti collettivi, patti e concordati di lavoro ed intervenire nella trattazione e definizione delle controversie di lavoro, sia collettive che individuali;
- d) intrattenere rapporti con le autorità rappresentative del territorio, con gli organi dell'informazione, e con enti, società, organizzazioni ed altri organismi pubblici e privati al fine di rendere visibile ed influente la presenza dei Costruttori associati nella comunità provinciale;
- e) promuovere presso le competenti autorità i provvedimenti riguardanti la disciplina e il coordinamento di ogni attività urbanistica ed edilizia;
- f) favorire la formazione di maestranze per l'edilizia anche con l'ausilio di enti e scuole professionali di categoria, curando il perfezionamento delle loro capacità tecniche, elevandone la cultura della sicurezza ed attuando ogni migliore iniziativa diretta alla valorizzazione professionale delle risorse umane del comparto edile provinciale;
- g) mantenere le relazioni con le organizzazioni degli artigiani, dei dirigenti, degli impiegati e degli operai, cercando di prevenire il sorgere di controversie nel campo del lavoro e adoperarsi per la loro risoluzione;
- h) intervenire nello studio dei problemi interessanti i rapporti fra la categoria edile, le categorie affini e complementari e raccogliere ed aggiornare elementi documentali, dati e notizie relativi al settore edile e ai suoi problemi;



i) provvedere, a norma e nei limiti del presente Statuto, alla nomina e designazione di rappresentanti della categoria nei Consigli, Enti ed Organi in cui tale rappresentanza sia richiesta.

Per il conseguimento dei predetti scopi, l'"Associazione Costruttori", con deliberazione dell'Assemblea Generale, può aderire all'organizzazione nazionale e regionale dei costruttori edili; può inoltre aderire, con deliberazione del Consiglio Direttivo e salvo ratifica dell'Assemblea Generale, ad altre istituzioni e associazioni nazionali ed internazionali che abbiano per fine il progresso e la tutela dell'industria delle costruzioni ed affini.

TITOLO II - IMPRESE ASSOCIATE

Art. 4 - Associati

Gli associati dell'"Associazione Costruttori" si distinguono in soci effettivi, soci aggregati, soci temporanei, soci onorari, soci assistiti.

Art. 5 - Soci effettivi

I soci effettivi sono rappresentati dalle imprese di costruzioni edili e affini, delle quali venga accolta la domanda di ammissione.

A propria volta l'impresa associata in qualità di socio effettivo è rappresentata nell'ambito dell'"Associazione Costruttori" da uno dei titolari, dal Gerente dal Presidente, dall'Amministratore delegato o dal Procuratore Generale ad negotia.

I soci effettivi hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi istituiti dall'"Associazione Costruttori". Inoltre essi partecipano alla vita associativa esercitando il diritto di voto e possono far parte degli organi dell'"Associazione Costruttori" ricoprendo cariche sociali.

Art. 6 - Soci aggregati

I soci aggregati sono rappresentati dalle imprese edili ed affini, dagli imprenditori di attività complementari e affini, dai promotori di iniziative edilizie di programmazione, finanziamento, progettazione, organizzazione della fase esecutiva, vendita o locazione, ed in genere da tutti quei datori di lavoro che svolgendo attività nel campo dell'industria edilizia o in quella complementare ed affine, intendono inserirsi nel sistema associativo dell'"Associazione Costruttori" in termini di gradualità.

I soci aggregati comprendono pure gli studi professionali tecnici e gli studi di consulenza. Inoltre comprendono pure gli studi di compravendita di immobili.

I soci aggregati si avvalgono dei servizi messi loro a disposizione con le modalità deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo dell'"Associazione Costruttori".

I soci aggregati non partecipano alla vita associativa e non possono far parte degli organi dell'"Associazione Costruttori", nè comunque ricoprire cariche sociali ed esercitare il diritto di voto.

Il Socio aggregato, qualora rivesta le caratteristiche di cui al primo comma dell'art. 5, ha facoltà, previa presentazione di apposita domanda, di diventare socio effettivo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, acquisendo i diritti di cui all'ultimo comma dell'art. 5, trascorsi sei mesi (dal 1° Luglio).

Art. 7 - Soci temporanei

Le imprese che non hanno sede in Cremona e provincia, ma che svolgono lavori nella provincia stessa, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, possono far parte dell'"Associazione Costruttori" quali soci temporanei per il periodo in cui detti lavori hanno corso, attraverso le modalità che l'adesione all'ANCE Cremona comporta e attraverso le modalità deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo dell'"Associazione Costruttori" stessa. I soci temporanei possono partecipare alla vita associativa; hanno diritto di parola ma non di voto e non possono accedere alle cariche sociali.

Art. 8 - Soci onorari

Sono soci onorari dell'"Associazione Costruttori" quelle persone che, avendo appartenuto ad essa per almeno venti anni, in qualità di titolari di imprese individuali o di legali rappresentanti di enti collettivi, si sono distinte per particolari benemeritenze ma hanno cessato l'esercizio dell'attività.

I soci onorari vengono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo dell'"Associazione Costruttori".

Essi sono esonerati da qualsiasi versamento contributivo, pur conservando il diritto all'utilizzo dei servizi dell'"Associazione Costruttori". Partecipano alla vita associativa con diritto di parola ma non di voto, nè possono accedere alle cariche sociali.

Art. 8 bis - Soci Assistiti

Sono soci assistiti le imprese industriali o artigianali, esercenti l'attività edile e/o complementare, iscritte alla Cassa Edile di Cremona, non già iscritte ad altre organizzazioni imprenditoriali.

I soci assistiti non partecipano alla vita associativa e non possono far parte degli organi dell'"Associazione Costruttori", né comunque ricoprire cariche sociali ed esercitare il diritto di voto.

La qualifica di socio assistito si perde per:

- a) l'acquisizione della qualifica di socio effettivo o socio aggregato;
- b) la cancellazione dalla Cassa Edile di Cremona;
- c) l'iscrizione ad altra organizzazione imprenditoriale ed espressa rinuncia;
- d) la volontà del socio assistito.

Art. 9 - Obblighi degli Associati

L'adesione all'"Associazione Costruttori" comporta l'obbligo all'Associato di osservare lealmente il patto sociale, le deliberazioni e le direttive adottate ed impartite dai competenti organi dell'"Associazione Costruttori", nonché di adempiere a tutte le obbligazioni inerenti alla qualità di socio.

Comporta pure l'obbligo di osservare gli accordi sindacali collettivi eventualmente stipulati dall'"Associazione Costruttori".

Gli associati sono tenuti ad informare l'"Associazione Costruttori" di tutte le questioni di massima relative ai rapporti di lavoro coi loro dipendenti e potranno rimettere ad essa, per la trattazione ed eventuale soluzione amichevole, le controversie che potessero sorgere al riguardo.

Gli associati sono tenuti a fornire all'"Associazione Costruttori" gli elementi, le notizie e dati di carattere riservato, che siano ad essi richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni e nell'interesse generale del settore edile.

Gli associati sono tenuti a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della sede legale, della composizione degli organi di rappresentanza e delle caratteristiche dell'attività esercitata.


Gli associati non possono, sotto pena di sospensione od espulsione, far parte contemporaneamente di altre Associazioni costituite per scopi identici od analoghi nell'ambito territoriale di competenza dell'"Associazione Costruttori", senza il preventivo benestare del Consiglio Direttivo. In caso di morte dell'associato o di cessione dell'azienda, gli obblighi statutari si trasferiscono, rispettivamente, agli eredi ed al subentrante.

Art. 10 - Domanda di ammissione

La domanda di ammissione di una impresa od azienda deve essere presentata alla Presidenza dell'"Associazione Costruttori" e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente Statuto.

Nella domanda devono inoltre essere indicate le persone dei legali rappresentanti, la natura dell'attività edile esercitata e il numero dei dipendenti.

Sulla domanda di ammissione si pronuncia a maggioranza di voti il Consiglio Direttivo,



contro la decisione negativa è ammesso il ricorso all'Assemblea Generale dei Soci.
Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il Socio effettivo per un triennio, che decorre dalla data di accettazione della domanda di associazione.
Se il socio effettivo non presenta le dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima dalla scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo e così di seguito.

Art. 11 - Contributi

Alle spese per il funzionamento dell'"Associazione Costruttori", provvedono i Soci con il versamento:

- a) della quota di iscrizione;
- b) di una quota ordinaria annua;
- c) di quote straordinarie.

Le aziende che svolgono più attività edili ed affini sono tenute al versamento dei contributi calcolati su tutto il complesso aziendale, anche se la loro adesione all'"Associazione Costruttori" è data per una sola delle attività svolte.

L'esercizio dei diritti sociali verso l'"Associazione Costruttori", spetta soltanto alle imprese regolarmente iscritte ed in regola con il versamento dei contributi.

Art. 12 - Quota ordinaria annua

Spetta al Consiglio Direttivo dell'"Associazione Costruttori" di stabilire la quota ordinaria annua dovuta dalle imprese associate. Detta quota sarà fissata in misura percentuale sull'ammontare globale lordo degli stipendi e dei salari ed altri assegni in analoga natura corrisposti ai dipendenti, con un minimo annuo.

Le imprese senza dipendenti saranno tenute al pagamento della quota minima annua. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre applicare un coefficiente di integrazione a carico delle imprese per le quali l'incidenza della manodopera, nel costo di produzione, sia inferiore alla media.

Art. 13 - Quote straordinarie

Le quote straordinarie vengono determinate, in relazione alle occorrenze di tale natura, esclusivamente dall'Assemblea.

Art. 14 - Versamento quote

La quota di iscrizione è versata ad avvenuta approvazione da parte dei competenti Organi, della domanda di ammissione a Socio.

La quota annua viene riscossa tramite la "CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA".

Il Consiglio Direttivo è tuttavia autorizzato a modificare il sistema di versamento e di riscossione di detta quota annua, secondo le modalità che lo stesso Consiglio potrà concordare.

Art. 15 - Cessazione della qualità di Associati

L'associato cessa di appartenere all'"Associazione Costruttori":

- a) per dimissioni volontarie nei termini e forma di cui all'art. 10;
- b) per cessazione dell'impresa;
- c) per espulsione.

Quest'ultimo provvedimento sarà adottato dal Consiglio Direttivo dopo che abbia avuto luogo un giudizio da parte del Collegio dei Probiviri (art. 35) a seguito di gravi e ripetute inosservanze degli obblighi assunti verso l'"Associazione Costruttori" in forza del presente Statuto, del regolamento e delle norme e deliberazioni degli Organi dell'"Associazione Costruttori" stessa, o per dichiarata indegnità.

In ogni caso le imprese rimangono tenute al pagamento dei contributi per l'intero anno finanziario in corso.

Art. 16 - Morosità

Nei confronti dei Soci morosi potrà essere adottato il provvedimento della espulsione per deliberazione del Consiglio Direttivo, quando la morosità non venga sanata entro 30 (trenta) giorni dall'invito rivolto o non vengano fornite assicurazioni adeguate che la regolarizzazione avrà luogo entro limiti che verranno stabiliti caso per caso.

Nel caso di espulsione il Socio moroso sarà perseguibile giudiziariamente per il pagamento dei contributi relativi a tutto il periodo di tempo mancante al raggiungimento della scadenza triennale dell'impegno associativo, più gli interessi di mora.

Art. 17 - Rapporti con l'ANCE Contributi

La qualità di associato comporta anche il dovere di conoscere ed accettare incondizionatamente i rapporti di associazione che intercorrono tra la Associazione e l'ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili - e di sottostare, per quanto di competenza, alle norme e agli obblighi previsti dal relativo Statuto, nonché alle deliberazioni che, in base ad esso, saranno assunte dai competenti organi dell'ANCE.

I soci effettivi, in particolare, sono tenuti a versare all'ANCE un contributo associativo percentuale nella misura annua e secondo le modalità stabilite dai competenti organi nazionali, per tutti i lavori svolti sia nella circoscrizione territoriale dell'ANCE Cremona che al di fuori di essa.

Il contributo percentuale annuo dovuto all'ANCE, non può essere inferiore a quote minime stabilite dai competenti organi dell'ANCE medesima.

Art. 18 - Rapporti con le altre associazioni territoriali aderenti all'ANCE

La qualità di associato comporta, inoltre, il dovere di riconoscere ed accettare incondizionatamente i rapporti che intercorrono tra l'"Associazione Costruttori" e le altre Associazioni territoriali aderenti all'ANCE, ai sensi dello Statuto dell'ANCE medesima. In particolare i soci effettivi, per i lavori eseguiti in altre circoscrizioni territoriali, sono tenuti a versare all'Associazione aderente all'ANCE competente per il territorio - ottenendone la normale assistenza - un contributo percentuale nella misura e secondo le modalità annualmente stabilite dai competenti organi dell'ANCE.

Gli importi contributivi così versati sono ripartiti tra l'Associazione competente per il territorio e l'"Associazione Costruttori", in conformità dello Statuto dell'ANCE.

Tali disposizioni non si applicano nel caso che gli associati aderiscano all'Associazione locale.

Art. 19 Assistenze alle Imprese aderenti ad altre associazioni territoriali

L'"ANCE Cremona" fornisce normale assistenza anche alle imprese se appartenenti ad altre Associazioni territoriali aderenti all'ANCE che svolgono attività nella provincia di Cremona, semprechè dette imprese siano in regola con il versamento del contributo percentuale annualmente stabilito dall'ANCE.

TITOLO III


Art. 20 - Organi sociali

Gli organi mediante i quali l'"ANCE Cremona" esercita la sua azione sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato di Presidenza (Presidente, Vice Presidente, Tesoriere);
- e) la Consulta (Presidente e Presidenti Cassa Edile, Scuola Edile, Cpt);
- f) Revisore dei conti;
- g) i Provirvi.

Art. 21 - Verbali

I verbali delle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo sono firmati



da chi ha presieduto e controfirmati dal Segretario verbalizzante.

Art. 22 - Assemblea Generale

L'Assemblea generale dei Soci è costituita dai Titolari e Legali Rappresentanti delle imprese associate in regola con il pagamento dei contributi sociali. Ogni Socio ha diritto di parola.

Ogni Socio effettivo, al corrente pagamento dei contributi associativi, ha diritto ad un voto.

I nuovi Soci effettivi hanno diritto al voto soltanto se risultano iscritti da almeno 180 (centottanta) giorni.

Art. 23 - Deleghe

I Soci effettivi, in caso di impedimento a partecipare alla Assemblea, possono farsi rappresentare per delega da altro socio effettivo.

Questi, però, non potrà avere più di due deleghe.

Art. 24 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea generale può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente dell'"ANCE Cremona" una volta all'anno mediante avviso inviato almeno otto giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio Direttivo, o sia richiesto per iscritto motivato da almeno un quinto dei soci effettivi in regola con i pagamenti dei contributi. Tanto nell'avviso quanto nella domanda di convocazione, dovranno essere annunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve contenere la indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza e degli argomenti da trattare.

Art. 25 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria deve:

- a) discutere e deliberare intorno all'andamento dell'"Associazione Costruttori", determinando le direttive da seguire per il suo funzionamento e per la trattazione dei problemi di carattere generale interessanti l'industria edile, affine e complementare;
- b) procedere alla nomina di undici membri Consiglieri, di cinque revisori dei conti, di cui: tre effettivi e due supplenti, e di cinque Probiviri, di cui: tre effettivi e due supplenti;
- c) approvare il Bilancio Consuntivo dell'esercizio scaduto e il Bilancio Preventivo dell'esercizio in corso;
- d) deliberare in merito ad ogni altro oggetto all'ordine del giorno compreso nello scopo dell'Associazione;
- e) può, su proposta del Consiglio Direttivo, conferire cariche onorarie a quei Soci che siano in qualche modo resi benemeriti dell'"ANCE Cremona".

L'Assemblea straordinaria delibera sugli affari straordinari, sulla trasformazione, lo scioglimento, la messa in liquidazione dell'"ANCE Cremona"; esamina e delibera in ordine alle modifiche da apportare allo Statuto Sociale.

Art. 26 - Funzionamento dell'Assemblea

Al presidente o a chi ne fa le veci, spetta la Presidenza dell'Assemblea.

Egli costata la validità dell'Assemblea, nomina due scrutatori, dirige le discussioni, determina il modo della votazione che dovrà essere comunque a scrutinio segreto per qualunque provvedimento concernente singoli associati.

Il Segretario dell'Assemblea è il Direttore dell'"ANCE Cremona".

Le votazioni riguardanti nomine e cariche sociali devono sempre farsi per schede segrete.

Le altre votazioni, ivi comprese le ratifiche, possono farsi, secondo i casi, tanto per appello nominale che per alzata di mano.

Art. 27 - Costituzione dell'Assemblea e maggioranza

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci effettivi; l'Assemblea può essere riunita in seconda convocazione un'ora dopo la sua prima convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei Soci effettivi presenti.

L'Assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei voti, non tenendosi calcolo degli assenti.

Per le deliberazioni relative allo scioglimento dell'"ANCE Cremona", nonché negli altri casi previsti dallo Statuto, occorre il voto favorevole di almeno metà più uno del totale dei Soci.

Art. 28 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da nove Consiglieri.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora si rendessero vacanti posti di Consigliere, il Consiglio Direttivo può procedere al proprio completamento fino ad un terzo dei suoi componenti, sulla base dei risultati dell'ultima votazione compiuta dall'Assemblea.

Se il numero dei posti vacanti dovesse essere superiore ad un terzo, il Presidente deve, entro un mese dal determinarsi di tale situazione, convocare l'Assemblea, straordinaria per procedere a quanto previsto dal comma b) dell'art. 25.

I Consiglieri nominati nel corso del triennio, decadono con l'intero Consiglio al termine del triennio stesso.

Art. 29 - Funzionamento del Consiglio

Il Consiglio si riunirà ordinariamente almeno ogni tre mesi, straordinariamente quando la Presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti. La convocazione viene fatta mediante lettera, fax o e-mail, spediti almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione all'indirizzo che ogni Consigliere indicherà alla Direzione.

In caso d'urgenza il termine può essere ridotto a giorni due, ma l'avviso deve essere inviato per telegramma o posta prioritaria.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.

Ciascun membro del Consiglio Direttivo dispone di un voto e le deliberazioni si prendono a maggioranza.

In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Vice Presidente fa le veci del Presidente ove questi sia assente.

Si intende decaduto dalla carica il consigliere che, senza giustificati motivi, per tre volte consecutive, non partecipi alle sedute.

Art. 30 - Compiti del Consiglio

Spetta al Consiglio oltre alle mansioni stabilite nello Statuto:

- a) eleggere, nella sua prima riunione dalla avvenuta elezione, il Presidente, il vice Presidente, e il Tesoriere scegliendoli tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea;
- b) promuovere, deliberare ed attuare i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini statutari, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
- c) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- d) deliberare sui provvedimenti di espulsione soggetti alla ratifica dell'Assemblea;
- e) deliberare sull'ammissione delle Imprese;
- f) provvedere alla regolamentazione del rapporto di lavoro e del trattamento economico del personale;
- g) redigere ed approvare i bilanci preventivi e consuntivi annuali da sottoporre all'As-

semblea ordinaria, ogni anno, per la loro ratifica e approvazione;

h) la determinazione della misura delle quote di iscrizione, della quota minima annuale e del contributo associativo dovuto all'Associazione, nonché le modalità di riscossione;

i) nominare, a norma dello Statuto della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della provincia di Cremona, i propri rappresentanti in seno agli Organi di Amministrazione della stessa nonché a designare, fra questi, il Presidente della Cassa medesima;

j) nominare, a norma dello Statuto della Scuola Professionale Edile Cremonese, i propri rappresentanti in seno agli organi di Amministrazione della stessa, nonché a designare, fra questi, il Presidente della Scuola medesima;

k) nominare, a norma dello Statuto del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene, e l'ambiente di lavoro, i propri rappresentanti in seno agli organi di amministrazione dello stesso, nonché a designare, fra questi, il Presidente del Comitato stesso;

l) nominare i propri rappresentanti in seno alle Società, Enti e fondazioni collegate o partecipate dal Collegio;

m) ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente, dal Comitato di Presidenza, ai sensi degli articoli 32 e 33.

Art. 31 - Compiti del Presidente e del Vice Presidente

Il Presidente dura in carica tre anni, ha la legale rappresentanza dell'"ANCE Cremona" di fronte a terzi e in giudizio e firma da solo.

Egli può essere eletto consecutivamente per più di due volte, e può essere riconfermato dopo la seconda volta solo nel caso in cui raggiunga la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti dei componenti il Consiglio Direttivo.

In caso d'urgenza, o qualora, temporaneamente assente, viene sostituito dal Vice Presidente.

E', di diritto, Presidente dell'assemblea e del Consiglio.

Egli dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, assume e dimette il personale e vigila sull'andamento dell'"ANCE Cremona".

Vigila sull'osservazione della disciplina associativa da parte delle imprese associate e cura l'assiduità dei contatti tra l'"ANCE Cremona" e le stesse associate.

Egli può delegare temporaneamente al Vice Presidente ed a taluno dei componenti il Consiglio Direttivo, in collegio o singolarmente, alcune delle mansioni che gli sono attribuite dallo Statuto.

Art. 32 - Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è costituito:

- 1) dal Presidente;
- 2) dal Vice Presidente;
- 3) dal Tesoriere.

Le suddette cariche non sono cumulabili fra loro.

Art. 33 - Attribuzioni del Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, soprattutto nell'ambito della gestione amministrativa dell'"ANCE Cremona", predisponendo i bilanci da portare all'approvazione del Consiglio e dell'Assemblea.

In caso d'urgenza, il Comitato può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima riunione.

Il Presidente può invitare alle riunioni del Comitato di Presidenza, altri componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 33 bis - Consulta

La Consulta è costituita:

- 1) dal Presidente;
- 2) dal Presidente della Cassa edile;
- 3) dal Presidente della Scuola Edile;
- 4) dal Presidente del CPT.

Art. 33 ter - Attribuzioni della Consulta

La Consulta ha finalità di coordinamento e di aggiornamento permanente e rapido fra i massimi responsabili degli enti paritetici e il Presidente, nonché di consultazione integrata sullo stato di avanzamento delle reciproche politiche di intervento strettamente collegate alla strategia politica complessiva del Consiglio Direttivo.

Art. 34 - Revisori dei Conti

L'Assemblea ordinaria nomina ogni triennio i Revisori dei Conti: tre effettivi e due supplenti.

I membri effettivi scelgono tra loro il Presidente. I revisori hanno il compito di sorvegliare la gestione amministrativa dell'"ANCE Cremona", eseguendo verifiche di cassa e contabili e di procedere alla verifica del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo riferendone all'Assemblea.

Art. 35 - Probiviri

Ogni eventuale controversia che sorgesse tra l'"ANCE Cremona" e le imprese ad essa aderenti sulla interpretazione ed esecuzione dei patti e delle clausole del presente Statuto e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi dell'"Associazione Costruttori", sarà deferita al giudizio dei Probiviri di "ANCE Cremona" medesima.

L'Assemblea di ogni triennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Consiglio e dei Revisori dei Conti, elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, tre effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

I membri effettivi scelgono fra loro il Presidente.

I Probiviri giudicheranno secondo equità, senza formalità di procedura, quali amichevoli compositori, ed avranno le più ampie facoltà di istruttoria e di indagine.

Il giudizio espresso dai Probiviri ha natura di arbitrato irrituale ed è inappellabile.

Art. 36 - Gratuità delle cariche - Eleggibilità - Decadenza

Tutte le cariche dell'"ANCE Cremona" sono gratuite.

Possono essere designati a ricoprire le cariche elettive dell'Associazione: in caso di imprese individuali, soltanto i titolari - in caso di società, gli amministratori unici, i membri del Consiglio di Amministrazione che hanno la rappresentanza sociale, i direttori generali, gli institori, i gerenti, i procuratori, purchè muniti di procura generale "ad negotia".

La cessazione dalla legale rappresentanza, comporta automaticamente la decadenza della carica.

Un Associato, o legale rappresentante di impresa associata, non può essere chiamato a coprire una delle cariche sociali se non dopo un anno dalla iscrizione dell'Associato o della Associata all'"ANCE Cremona".

Art. 37 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è formato:

- a) dai beni mobili ed immobili e dei valori che per acquisti, lasciti e donazioni, o comunque vengano in legittimo possesso dell'"ANCE Cremona";
- b) delle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate.

Ogni anno deve essere fatto o conservato in apposito libro un regolare inventario del patrimonio sociale.

Art. 38 - Entrate

Le entrate dell'"Associazione Costruttori" sono costituite:

- a) dall'ammontare delle quote di iscrizione, delle quote ordinarie e delle quote straordinarie;
- b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- c) dalle somme incassate per atti di liberalità, o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ecc...);
- d) dai contributi di altre Associazioni o Collegi aderenti.

TITOLO IV

Art. 39 - Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari che possono essere prese a carico delle imprese associate sono:

- a) la censura;
- b) la sospensione temporanea di ogni attività sociale;
- c) l'espulsione dall'"ANCE Cremona".

Il Presidente può applicare la censura all'Associato qualora questi non ottemperi con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dalle istruzioni e deliberazioni dell'"ANCE Cremona".

Il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione temporanea dell'Associato da ogni attività sociale, nel caso in cui questo sia colpevole di recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedenti censure o sospensioni o che abbia commesso atti o mancanze che rechino nocumento al prestigio e agli interessi materiali e morali dell'"ANCE Cremona".

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'espulsione dall'"ANCE Cremona" per gravi ed eccezionali motivi che rendano incompatibile la sua partecipazione all'"ANCE Cremona".

Il Socio espulso, con ricorso motivato indirizzato al Presidente dell'"ANCE Cremona", può chiedere, entro 15 (quindici) giorni dalla data di notifica del provvedimento di espulsione, che il provvedimento stesso sia sottoposto al controllo dell'Assemblea Generale Straordinaria.

Questa dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

TITOLO V

Art. 40 - Rapporti con le altre Associazioni

L'"ANCE Cremona" può stringere rapporti con le altre Associazioni per collaborazione, consulenza e assistenza a favore delle stesse e dei singoli associati.

Il contributo sarà stabilito caso per caso con criteri particolari a seconda della natura, struttura ed entità di ogni singola Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare circa la materia di cui ai commi precedenti.

TITOLO VI

Art. 41 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'"ANCE Cremona" deliberato dall'Assemblea con le maggioranze di cui all'ultima parte dell'art. 27, sarà nominato un collegio di tre liquidatori. La deliberazione dello scioglimento disciplinerà anche la destinazione del patrimonio sociale.

NORMA TRANSITORIA

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte dell'Assemblea.

Gli Organi Sociali dell'"ANCE Cremona" continuano ad esercitare le attribuzioni loro spettanti in base al precedente Statuto e con le norme di costituzione e funzionamento ivi previste, sino all'Assemblea Ordinaria che nel 2007 procederà al rinnovo delle cariche sociali.

F.TI: BELTRAMI CARLO PAOLO

LAURA GENIO NOTAIO (SIGILLO)=